



Associazione
delle Casare e dei Casari
di Azienda Agricola

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, su iniziativa dell'Agenda dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo - Agenform Consorzio, una associazione di categoria, volontaria, autonoma e senza fini di lucro, denominata **"Associazione delle Casare e dei Casari di Azienda Agricola"** o in breve **"Casare e Casari"**.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento di funzionamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, e dalle norme di cui agli artt. dal 14 al 42 del Codice Civile.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale e fiscale in Strada Vicinale del Boglio, snc - 12033 Moretta (Cn), presso Agenzia dei Servizi Formativi Provincia di Cuneo - Consorzio.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza, anche in altre località italiane e straniere.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) valorizzare, qualificare e promuovere la figura del casaro di azienda agricola;
- b) incentivare la formazione professionale dei Soci attraverso seminari, materiali didattici e di approfondimento ed ogni altro mezzo utile allo scopo;
- c) informare in maniera approfondita i Soci a proposito di temi di carattere tecnico, scientifico, legislativo, normativo e gestionale riguardanti l'impresa agraria e casearia;
- d) promuovere la ricerca di base attraverso collaborazioni con enti locali e nazionali al fine di aumentare le conoscenze in ambito agricolo e lattiero-caseario;
- e) lavorare in rete e creare connessione locale, nazionale ed internazionale fra le aziende e le associazioni con finalità analoghe alle nostre, anche di settori diversi;
- f) promuovere e tutelare le produzioni casearie di azienda agricola attraverso azioni e progetti di varia natura rivolte al consumatore ed a qualsiasi persona e/o organizzazione interessata anche a titolo professionale;
- g) predisporre disciplinari rivolti a conseguire riconoscimenti di tipicità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;
- h) esercitare una attiva vigilanza sull'uso dei marchi e/o denominazioni dell'Associazione;

- i) espletare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati dalle autorità competenti;
- j) prestare servizi tecnici, organizzativi, logistici e commerciali ai Soci, utili al perseguimento dei fini associativi;
- k) organizzare incontri, mostre, fiere, concorsi ed altre attività simili, atte a valorizzare e far conoscere i prodotti caseari, i loro produttori e tutto quanto interviene, a vari livelli, nel processo produttivo caseario;
- l) realizzare iniziative editoriali e culturali di vario genere per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del settore della caseificazione in azienda agricola;
- m) promuovere qualsiasi altra attività, anche di natura commerciale nei limiti previsti dalle norme vigenti, atte a perseguire le finalità dell'Associazione.

L'Associazione può aderire a Federazioni, Associazioni ed Enti, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità analoghe, affini o complementari con le proprie.

ART. 4 - COMITATI TERRITORIALI

Al fine di garantire il mantenimento e la valorizzazione delle molteplici culture casearie locali e delle peculiarità dei territori che le esprimono, l'Associazione si struttura in Comitati territoriali, costituiti su base regionale o interregionale.

Il Regolamento di funzionamento dell'Associazione stabilirà i criteri di istituzione dei Comitati Territoriali e le modalità del loro funzionamento. Ogni singolo Comitato Territoriale sarà istituito con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I Comitati territoriali hanno compiti di rappresentanza locale dell'Associazione, di aggregazione dei soci, di sensibilizzazione dei territori e delle istituzioni locali sui temi promossi dall'Associazione, nonché funzione di stimolo e proposta per il Consiglio Direttivo.

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire soci soltanto le persone che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Oltre ai Soci Ordinari sono previste due categorie di soci speciali: i Soci Tecnici e i Soci Sostenitori.

Tutti i Soci Ordinari sono iscritti nel Libro dei Soci.

I Soci Tecnici ed i Soci Sostenitori sono iscritti in un apposito Registro dei Soci speciali, distinti per categoria.

5.1. Soci Ordinari

Possono essere ammessi a Soci Ordinari dell'Associazione le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singole o associate, che allevano animali da latte di qualunque specie e trasformano prevalentemente il latte di propria produzione.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto in sede di Assemblea e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e negli altri Organi dell'Associazione.

5.2. Soci Tecnici

Possono essere ammessi in qualità di Soci Tecnici dell'Associazione tecnici caseari, che operino nell'ambito della trasformazione casearia di azienda agricola, ed altre figure professionali utili al raggiungimento degli obiettivi statuari, di comprovata esperienza e professionalità, la cui ammissione è subordinata alla valutazione del Consiglio Direttivo, che ne delibera l'ammissione.

I Soci Tecnici possono partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, in misura non superiore al 30% dei posti disponibili.

5.3. Soci Sostenitori

Possono essere ammessi in qualità di Socio Sostenitore:

- le persone fisiche animate da interesse per il settore;
- enti, associazioni, fondazioni, istituti di studio e/o di ricerca ed altre organizzazioni senza fine di lucro, aventi in comune con l'Associazione finalità e/o interessi complementari o di settore;
- imprese che commercializzano attrezzature, impianti, caglio e fermenti ed altri prodotti, che entrano nella gestione del caseificio di azienda agricola, o che si occupano della promozione dei prodotti lattiero-caseari.

I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto e non possono essere eletti negli Organi dell'Associazione.

ART. 6 - DOVERI E AMMISSIONE DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

1. osservare lo Statuto, il Regolamento di funzionamento dell'Associazione, nonché ogni decisione adottata dagli Organi dell'Associazione;
2. versare la quota associativa di adesione all'Associazione, deliberata dal Consiglio Direttivo;
3. versare puntualmente, a partire dall'anno successivo a quello di adesione, il contributo associativo annuale, deliberato dal Consiglio Direttivo;
4. non nuocere in alcun modo, con le loro azioni ed il loro comportamento, alla reputazione dell'Associazione, né esercitare azioni concorrenziali e contrarie agli interessi dell'Associazione.

Chiunque intenda diventare socio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, deve presentare - in qualità di persona fisica oppure di titolare o legale rappresentante di impresa o ente - domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, specificando la categoria di Socio a cui intende candidarsi e secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Associazione.

Tale domanda deve contenere l'espressa dichiarazione del pieno godimento dei diritti civili e politici e la dichiarazione di impegno ad adempiere a tutti i doveri che derivano dalla qualità di Socio e deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa di adesione.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di comunicare all'interessato, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, l'accoglimento - e conseguentemente la sua iscrizione nel Libro dei Soci o nel Registro dei Soci speciali - oppure il respingimento della domanda.

In caso di respingimento della domanda, lo stesso deve essere accompagnato da una motivazione e dalla restituzione della quota versata.

In caso di respingimento della domanda di ammissione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - RECESSO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il recesso dall'Associazione è libero e dovrà essere effettuato con regolare comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o invio telematico tracciato.

Il recesso avrà effetto automatico dopo 30 giorni dalla data della comunicazione, salvo il socio abbia in corso obbligazioni verso l'Associazione stessa o verso terzi di cui l'Associazione, per quanto gli compete, si sia reso garante.

La perdita della qualifica di socio può essere disposta dal Consiglio Direttivo nel caso in cui:

- a) vengano a mancare i requisiti per l'ammissione previsti dal presente Statuto;
- b) il socio non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi per almeno due annualità.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad inviare all'interessato comunicazione scritta e motivata di esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con invio telematico tracciato.

L'escluso può presentare ricorso avverso all'esclusione al Collegio dei Probiviri.

Il socio recedente o escluso non avrà diritto, in nessun caso, ad alcun rimborso della quota associativa di adesione, né dei contributi associativi annuali versati.

Qualsiasi socio receduto, una volta venuti meno i motivi del recesso, può ripresentare una nuova domanda di associazione.

ART. 8 - INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio è intrasmissibile.

In caso di semplice modifica della ragione sociale dell'impresa agricola iscritta a Libro Soci, senza il venir meno dei requisiti previsti all'art. 5 del presente Statuto, l'impresa agricola conserva la qualifica di Socio Ordinario, mantenendone i diritti acquisiti ed acquisendone i doveri. Ciò a patto che venga data comunicazione della modifica societaria all'Associazione, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica. Trascorso il termine prescritto, il vincolo associativo si ritiene automaticamente recesso ed il Consiglio Direttivo provvederà alla cancellazione dal Libro dei Soci.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi sociali dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Proviviri;
- 5) il Segretario.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

Essa è costituita dai Soci Ordinari iscritti nel Libro dei Soci. Le imprese agricole iscritte nel Libro Soci sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante, il quale può delegare un proprio familiare coadiuvante o un proprio socio.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i Soci Tecnici e i Soci Sostenitori iscritti nel Registro dei Soci speciali.

In sede ordinaria l'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea in sede Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione dell'Associazione, nonché quando ciò sia espressamente richiesto da almeno un quinto dei Soci Ordinari.

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'Ordine del Giorno, da inviarsi a tutti i Soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con invio telematico tracciato.

L'Assemblea può tenersi sia in un'unica sede oppure in più sedi, collegate telematicamente in contemporanea, in modo tale da consentire il regolare svolgimento della discussione e delle eventuali operazioni di voto.

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dalla persona designata dalla Assemblea stessa.

Sono riservate all'Assemblea Ordinaria le seguenti competenze:

- a. la definizione della politica generale dell'Associazione e la programmazione dell'attività;
- b. l'approvazione del Regolamento di funzionamento e delle sue eventuali modifiche;
- c. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d. la nomina dei componenti del Collegio dei Proviviri;
- e. l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di ogni esercizio sociale;
- f. la discussione e la determinazione su qualsiasi materia e/o attività funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Sono riservate all'Assemblea Straordinaria, oltre alle competenze indicate per l'Assemblea Ordinaria, le seguenti competenze:

- a. l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto;
- b. la proroga della durata dell'Associazione;
- c. la decisione di scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria chiamata a decidere anche solo su uno dei tre punti sopra riportati è valida soltanto quando sia rappresentata la quota degli aventi diritto prevista dal Codice Civile e sia raggiunta, per le sue deliberazioni, la quota di voto favorevole prevista dal Codice Civile.

A ciascun Socio Ordinario iscritto nel Libro dei Soci spetta un voto.

I Soci Ordinari, che non possono intervenire e votare all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci Ordinari mediante delega scritta.

Ciascun Socio Ordinario può rappresentare, oltre a se stesso, un massimo di altri tre Soci Ordinari.

Di ogni riunione dell'Assemblea sarà redatto apposito verbale, esposto, per almeno 30 giorni, sia presso la sede sociale e le eventuali altre sedi distaccate, sia nelle pagine riservate ai Soci del sito internet istituzionale dell'Associazione.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea Generale, che ne determina il numero.

La composizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione è così definita:

- a) almeno il 70% dei posti è riservato ai Soci Ordinari iscritti nel Libro dei Soci;
- b) il restante 30% dei posti può essere assegnato a Soci Tecnici iscritti nel Registro dei Soci speciali.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane validamente in carica se costituito da almeno 5 membri rispettando le proporzioni suddette. In caso contrario, occorrerà che l'Assemblea Generale elegga un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza semplice, nel proprio seno, con votazione segreta o per acclamazione, un Presidente e uno o più Vice Presidenti, di cui uno vicario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente vicario.

Sono inoltre di competenza del Consiglio Direttivo:

- a. nominare il Segretario;
- b. redigere il Regolamento di funzionamento dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale;

- c. istituire i Comitati Territoriali;
- d. predisporre i bilanci, consuntivi e preventivi, dell'Associazione;
- e. programmare l'attività dell'Associazione e definire gli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Assemblea generale;
- f. determinare l'ammontare della quota di adesione e dei contributi associativi annuali per ciascuna delle categorie dei soci;
- g. esercitare l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quando riservato dallo Statuto all'Assemblea ed agli altri organi dell'Associazione stessa;
- h. decidere in merito alle richieste di adesione di nuovi Soci;
- i. determinare le sanzioni da applicare ai Soci in caso di infrazioni od inadempienze;
- j. deliberare, se del caso, l'adesione dell'Associazione ad associazioni od enti con finalità ed oggetti sociali similari nazionali o internazionali.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, con propria deliberazione, un Comitato Tecnico Scientifico, con funzione consultiva e propositiva, composto anche da non soci, stabilendone all'uopo la composizione ed i compiti.

Il Consiglio Direttivo assume il personale ritenuto necessario per l'espletamento dei compiti dell'Associazione, fissandone i compiti ed il trattamento economico.

Il Consiglio Direttivo in riferimento a particolari attività può delegare il Presidente o altro membro del Consiglio alla loro trattazione e definizione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi sia in un'unica sede oppure in più sedi, collegate telematicamente in contemporanea, in modo tale da consentire il regolare svolgimento della discussione e delle eventuali operazioni di voto.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto apposito verbale, esposto, per almeno 30 giorni, sia presso la sede sociale e le eventuali altre sedi distaccate, sia nelle pagine riservate ai Soci del sito internet istituzionale dell'Associazione.

ART. 12 - PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, nonché il compito di dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e di rapportarsi con i Comitati Territoriali.

Il Presidente potrà farsi coadiuvare nell'esercizio dei propri compiti dai Vicepresidenti e dal Segretario.

Al Presidente compete inoltre la responsabilità del personale dell'Associazione, come da vigente normativa sul lavoro.

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci, Ordinari e Speciali, ed anche tra i non soci.

I membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il Presidente.

Esso giudica, in modo inappellabile e senza formalità di procedura, sulle controversie che possono insorgere tra i Soci, tra i Soci ed il Consiglio Direttivo e sui ricorsi previsti dal presente Statuto.

ART. 14 - SEGRETARIO

La nomina del Segretario compete al Consiglio Direttivo.

Il Segretario, che può essere scelto anche all'esterno dei Soci, decade automaticamente col decadere del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rinominato dal nuovo Consiglio Direttivo.

Al Segretario sono demandati compiti di:

- a) segreteria durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- b) supporto tecnico-amministrativo al Consiglio Direttivo;
- c) coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) coordinamento dei Comitati Territoriali;
- e) gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione, nei limiti definiti dal Consiglio Direttivo;
- f) coordinamento e direzione del personale dell'Associazione.

Il Segretario può ricevere delega dal Presidente per poter operare nella gestione ordinaria dei conti correnti dell'Associazione.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

I Libri Sociali dell'Associazione sono i seguenti:

- a. il Libro dei Soci;
- b. il Registro dei Soci speciali
- c. il Libro dei Verbali delle adunanze dell'Assemblea Generale;
- d. il Libro dei Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;

ART. 16 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengono in proprietà dell'Associazione;

2) dalle quote di adesione dei Soci.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi associativi annuali;
- b) dagli eventuali contributi di enti od imprese pubblici e privati, regionali, nazionali ed esteri;

- c) dai proventi e contributi supplementari versati dai soci a fronte di specifici progetti o a fronte di servizi erogati;
- d) dai ricavi di eventuali attività di autofinanziamento e commerciali svolte dall'Associazione;
- e) da qualsiasi altra forma di liberalità ricevute.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio ed alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, che deve approvarlo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - CONTROLLO REGOLARITÀ CONTABILE

Qualora le dimensioni patrimoniali ed operative dell'Associazione raggiungano i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di obbligatorietà di un controllo contabile, l'Assemblea dell'Associazione nominerà un apposito Collegio Sindacale oppure un Revisore dei conti oppure ancora un Collegio dei Revisori dei conti, attribuendo a tali Organi i compiti previsti dalla normativa.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Qualora l'Associazione venga sciolta anticipatamente e posta in liquidazione, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia.